

TI_GERICHTE 42.2016.21 vom 31. Januar 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-01-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2016.21

FR: TI_GERICHTE 42.2016.21 du 31 janvier 2017

IT: TI_GERICHTE 42.2016.21 del 31 gennaio 2017

Regeste

Ric.a TCA x deneg./ritard.giust.relat.a pagam.somma aggiuntiva a prest.ass.x 2+3/15 e a evas.di alcuni reclami stralciato dai ruoli(USSI pendente causa pagato ed emesso dec.su recl.).Ric.x den./rit.giust.perché non evaso un determ.recl.irric.(non comprovata temp.impugn.).No GP:no necess.avvocato

Erwägungen

E. 6

par. 1 CEDH en reprochant aux premiers juges de ne pas avoir statué dans un délai raisonnable. Il fait valoir, en particulier, que l'arrêt attaqué a été rendu plus d'une année après le dépôt du recours, contrairement à l'exigence de l'art. 57 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives du canton de Vaud (LJPA; loi abrogée par la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 [LPA-VD; RSV 173.36]). 3.2 Dans la mesure où l'autorité intimée a rendu son arrêt, le grief de déni de justice formel est irrecevable, le recourant n'ayant pas d'intérêt à la constatation d'un tel déni (art. 29 Cst. et art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). Le point de savoir s'il subsiste un droit à la constatation d'une éventuelle violation du principe de la célérité, qui sanctionne le dépassement du délai raisonnable ou adéquat et qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime (ATF 130 I 312 consid. 5.3 p. 333; 129 V 411 consid. 1.3 p. 417) peut demeurer indécis. Le recours devant l'autorité cantonale a été déposé le 19 décembre 2006. Le jugement attaqué a été rendu le 18 juillet 2008, soit une durée de procédure de dix-neuf mois. L'affaire était relativement complexe sur le plan juridique, le recourant ayant soulevé un certain nombre de griefs en relation avec ses droits fondamentaux, que la Cour cantonale a soigneusement examinés. La Cour a considéré que l'arrêt revêtait une portée de principe en ce qui concerne l'étendue de l'aide qui devait être allouée au recourant. Aussi bien a-t-elle tenu une séance de coordination entre les juges de la Cour de droit administratif et public III. Il est vrai, d'autre part, que la procédure n'a pas nécessité de mesures d'instruction particulières et que le recourant, à plusieurs reprises, s'est plaint de la longueur de celle-ci. Compte tenu, en particulier, de la nature du litige et de l'enjeu qu'il présentait pour l'intéressé, un délai de dix-neuf mois est certainement à la limite de ce qui est admissible. Il n'apparaît cependant pas excessif au point de constituer une violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui devrait être constatée dans le présent arrêt. Quant au délai d'une année pour statuer fixé par l'art. 57 al. 1 LJPA, il doit être considéré comme un délai d'ordre qui ne saurait comme tel créer un droit pour le justiciable (arrêts 2P.19/2005 du 11 novembre 2005 consid. 4.3 et 1P.663/2000 du 16 janvier 2001 consid. 2b)." Nell'ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L'intervento del giudice in relazione

all'ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l'amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell'incarto, con l'obiettivo di stabilire se l'aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992, consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, pag. 194seg., e U 268/01 dell'8 maggio 2003, consid. 4.1). 2.2. Nella concreta evenienza questa Corte osserva che, pendente causa, l'USSI, da un lato, ha emesso il 29 settembre 2016 la decisione relativa all'importo aggiuntivo riconosciuto a RI 1 per ottenere un forfait di mantenimento di fr. 977.-- mensili sia per il mese di febbraio 2015 che per il mese di marzo 2015, versandole così la somma di fr. 453.-- per ciascuno dei due mesi in questione (cfr. doc. VI; III; consid. 1.3., 1.4.). Dall'altro, il 13 ottobre 2016 ha emanato le decisioni su reclamo relative ai reclami interposti dalla ricorrente il 2 ottobre 2015 contro la decisione del 31 agosto 2015, il 4 novembre 2015 contro la decisione del 29 settembre 2015, il 23 dicembre 2015 contro la decisione del 1° dicembre 2015, il 7 maggio 2016 e il 30 giugno 2016 contro le decisioni del 4 aprile e 30 maggio 2016 (cfr. doc. 1-4 allegati a doc. VI). Con le decisioni su reclamo del 13 ottobre 2016 menzionate l'amministrazione ha accolto parzialmente i reclami dell'insorgente riconoscendole degli importi aggiuntivi (fr. 66.40 per settembre 2015; fr. 66.40 per dicembre 2015 e fr. 139.95 mensili per gennaio, febbraio e marzo 2016; fr. 66.40 al mese per ottobre e novembre 2015; fr. 139.95 al mese per aprile e maggio 2016) per garantirle un forfait di mantenimento di fr. 977.-- per il 2015 e di fr. 986.-- per il 2016. La causa, quindi, per quanto attiene al ricorso per denegata/ritardata giustizia in relazione al pagamento della somma aggiuntiva per i mesi di febbraio e marzo 2015, come pure all'evasione dei reclami del 2 ottobre 2015, 4 novembre 2015, 23 dicembre 2015,

E. 7

maggio 2016 e 30 giugno 2016, può venire stralciata dai ruoli (in questo senso, cfr. STF 9C_433/2009 del 19 agosto 2009 consid. 1; STFA I 760/05 del 24 maggio 2006 consid. 1 e i riferimenti ivi menzionati; STCA 38.2014.19 dell'11 giugno 2014 consid. 2.2.; STCA 35.2014.63 del 6 ottobre 2014 consid. 2.2.; STCA 35.2006.17 del 31 luglio 2006 consid. 2.3.). 2.3. Nel ricorso per denegata/ritardata giustizia, interposto personalmente da RI 1, la medesima ha postulato la messa a carico delle ripetibili all'USSI (cfr. doc. I pag. 4). Per decidere in merito al diritto alle ripetibili, si deve preliminarmente rispondere alla questione di sapere se erano dati i presupposti per presentare un ricorso per denegata giustizia oppure no (cfr. STF 8C_119/2011 del 26 aprile 2011 consid. 3; STF 9C_433/2009 del 19 agosto 2009 consid. 2; STFA I 760/05 del 24 maggio 2006 consid. 2; STCA 38.2014.19 dell'11 giugno 2014 consid. 2.3.; STCA 35.2014.63 del 6 ottobre 2014 consid. 2.3.; STCA 35.2006.17 del 31 luglio 2006 consid. 2.2.). In concreto, indipendentemente dalla questione di sapere se ricorrano o meno gli estremi per riconoscere una denegata/ritardata giustizia, alla ricorrente deve essere negata un'indennità per ripetibili. In effetti l'insorgente al momento dell'inoltro del ricorso del 23 settembre 2016 non era patrocinata (cfr. doc. I). Inoltre l'avv. RA 1, allorché il 10 ottobre 2016 è intervenuto nella presente procedura in qualità di rappresentante di RI 1, si è occupato esclusivamente di dimostrare che anche la decisione del 13 maggio 2015 relativa ai mesi di maggio e giugno 2015 è stata impugnata con reclamo del 27 giugno 2016, reclamo che l'USSI afferma di non aver ricevuto (cfr. doc. VI; VIII; XI; XIII; XV). Egli non ha effettuato alcun atto riguardante il pagamento della somma aggiuntiva per i mesi di febbraio e marzo 2015, né l'evasione dei reclami del 2 ottobre 2015, 4 novembre 2015, 23 dicembre 2015, 7 maggio 2016 e 30 giugno 2016. In

casu non sono del resto dati i presupposti (la causa deve essere complessa, gli interessi in gioco importanti, il lavoro svolto deve avere impedito notevolmente l'attività professionale o avere comportato una perdita di guadagno e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti) per riconoscere le ripetibili a una parte vittoriosa non rappresentata per l'attività da lei svolta (cfr. STF 8C_653/2009 del 28 ottobre 2009 consid. 8; STFA U 433/04 del 26 luglio 2005 consid. 5.1.; DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a). 2.4. Per quanto concerne il ricorso per denegata/ritardata giustizia in relazione all'evasione del reclamo che la ricorrente avrebbe inviato il 27 giugno 2015 all'USSI contro la decisione del 13 maggio 2015 con cui l'amministrazione le ha riconosciuto per i mesi di maggio e giugno 2015 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'285.-- mensili (cfr. doc. 306 inc. 42.2016.9), il TCA osserva, innanzitutto, che per costante dottrina e giurisprudenza, l'onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale (cfr. STFA B109/05 del 27 gennaio 2006 consid. 2.4.; DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, *Le insidie di un invio non raccomandato*, in RTT 1974, p. 65ss.). Pertanto, se l'interessato non è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (E. Catenazzi, *op. cit.*, p. 67; cfr., pure, A. Borella, *L'affiliation à l'assurance-maladie sociale suisse*, Losanna 1993, p. 288). Va poi ricordato che qualora sia contestata la notifica di un invio per posta semplice e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si deve fondare sulle dichiarazioni del destinatario. Nel caso di un invio raccomandato, per contro, la giurisprudenza ha stabilito una presunzione refragabile secondo la quale l'impiegato postale ha correttamente inserito l'avviso di ritiro nella buca delle lettere o nella casella postale del destinatario e la data del relativo deposito che figura sulla lista delle notifiche è esatta. Questa presunzione implica un sovvertimento dell'onere probatorio a sfavore del destinatario: se quest'ultimo non riesce a dimostrare il mancato deposito nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale nel giorno attestato dal postino, la notifica è reputata avvenuta in tale luogo e in tale data (cfr. STF 9C_202/2014, 9C_209/2014 dell'11 luglio 2014 consid. 4.2.; DTF 136 V 295 consid. 5.9.; STF 9C_753/2007 del 29 agosto 2008; STFA C 171/05 del 16 settembre 2005, pubblicata in SVR 2006 ALV Nr.- 10 pag. 36). Nella presente fattispecie la ricorrente sostiene di avere interposto reclamo contro la decisione del 13 maggio 2015 spedendo il relativo plico per posta raccomandata il 27 giugno 2015 (cfr. doc. VIII). L'amministrazione, dal canto suo, nella risposta di causa ha affermato che lo stesso non risulta essergli pervenuto (cfr. doc. VI). In proposito giova evidenziare che l'USSI non ha, invece, sollevato alcuna obiezione circa la notifica degli altri reclami dell'insorgente menzionati nel ricorso per denegata/ritardata giustizia del 23 settembre 2016 (cfr. doc. VI). La ricorrente, nonostante pretenda di aver inviato il reclamo del 27 giugno 2015 tramite raccomandata, non ha apportato la relativa prova. Anche le ricerche esperite per circa tre mesi, beneficiando fino al 20 gennaio 2017 di relative proroghe del termine assegnatole il 24 ottobre 2016 per presentare osservazioni alla risposta di causa (cfr. doc. X; XII; XIV), presso la Posta non hanno permesso di dimostrare che effettivamente sia stata spedita una raccomandata all'USSI nella data citata dalla ricorrente, il 27 giugno 2015, la cui certezza è stata relativizzata dalla parte ricorrente nella corrispondenza con la Posta, indicando che la lettera è stata spedita il 27 o il 29 giugno 2015 (cfr. allegati C e G a doc. XIII). La ricorrente non dispone della relativa ricevuta postale e la Posta, benché le siano stati forniti dalla collaboratrice dell'agenzia postale di _____ i numeri delle tre raccomandate spedite il 27 giugno 2015 dall'agenzia (cfr. allegati C e G a doc. XIII; allegato D a doc. XV), non ha potuto fornire alcuna informazione utile circa un eventuale invio raccomandato all'USSI da

parte dell'insorgente. Ne discende che l'invio tramite raccomandata di un reclamo contro la decisione del 13 maggio 2015 dell'USSI non è stato comprovato. Relativamente alla richiesta della parte ricorrente a che provveda il TCA ad assumere d'ufficio delle informazioni scritte presso la Posta concernenti il reclamo del 27 giugno 2015 previa audizione della dipendente dell'agenzia postale di _____ (cfr. doc. XV pag. 3), va osservato, da una parte, che non spetta a questo Tribunale, a prescindere dal principio inquisitorio che regge la procedura in ambito di assicurazioni sociali e assistenza sociale la cui portata è comunque limitata dal dovere delle parti di collaborare (cfr. art. 61 lett. c LPG; art. 16 cpv. 1 Lptca), colmare in concreto delle lacune probatorie, ritenuto che l'onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale. Dall'altra, che in ogni caso, alla luce del fatto che la collaboratrice dell'agenzia postale di _____ ha già fornito quanto a sua disposizione al Servizio clienti della Posta e della circostanza che dalle indagini effettuate per ben tre mesi dalla parte ricorrente presso il Servizio alla clientela della Posta non è scaturito alcunché riguardo all'asserito invio del reclamo contro la decisione del 13 maggio 2015, non si vede quali ulteriori informazioni questa Corte potrebbe ottenere al riguardo. A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). L'insorgente deve, pertanto, sopportare le conseguenze giuridiche della mancata prova della tempestiva impugnazione della decisione del 13 maggio 2015 relativa alle prestazioni assistenziali per maggio e giugno 2015. Più precisamente va ritenuto che tale provvedimento non è stato impugnato. In simili condizioni il ricorso per denegata/ritardata giustizia in relazione alla mancata emanazione di una decisione su reclamo concernente la decisione del 13 maggio 2015 risulta irricevibile. Al riguardo è in ogni caso utile rilevare che l'insorgente stessa non ha preteso di avere nel lasso di tempo tra l'asserito invio del reclamo del 27 giugno 2015 e il ricorso per denegata/ritardata giustizia del 23 settembre 2016, ossia in un periodo di circa quindici mesi, sollecitato l'USSI a emanare una decisione su reclamo. In una STF 8C_812/2016 del 4 gennaio 2017 consid. 7 il Tribunale federale ha indicato che un diniego di giustizia presuppone che l'interessato abbia prima di tutto sollecitato ("mis en demeure") l'amministrazione a pronunciare una decisione. 2.5. L'avv. RA 1, il 10 ottobre 2016, quando ha comunicato al TCA, su richiesta di quest'ultimo, di essere il patrocinatore di RI 1 per la procedura di ricorso da lei avviata personalmente il 23 settembre 2016 (cfr. doc. II; IV), ha chiesto a nome e per conto dell'insorgente che la medesima sia posta al beneficio del gratuito patrocinio (cfr. doc. IV). Al riguardo va ricordato che l'art. 2 della Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede: " L'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative." Inoltre giusta l'art. 3 cpv. 1 LAG l'assistenza giudiziaria si estende all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all'esenzione dalle tasse e spese

processuali; all'ammissione al gratuito patrocinio. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se il processo non è palesemente privo di esito positivo e se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che quest'ultima condizione (necessità di un avvocato) è realizzata nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte o il suo rappresentante civile non possiedono le necessarie conoscenze giuridiche (cfr. DTF 119 Ia 265s, 103 V 46;). Questo Tribunale, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della necessità dell'intervento di un avvocato o perlomeno che lo stesso sia indicato (cfr. STF 8C_1031/2010 del 18 gennaio 2011; STCA 34.2013.43 del 27 febbraio 2014 consid. 2.7.). La fattispecie in esame non ha all'evidenza presentato elementi di particolare difficoltà tali da rendere necessario un patrocinio in causa. In effetti la ricorrente ha inoltrato il ricorso del 23 settembre 2016 per denegata/ritardata giustizia personalmente spiegando debitamente quanto contestato (cfr. doc. I). Inoltre la medesima ha dimostrato di sapere effettuare autonomamente, indipendentemente dall'ausilio di un legale, e in modo pertinente le ricerche relative al preteso invio del 27 giugno 2015, contattando l'impiegata dell'agenzia postale di _____, nonché il Servizio clienti della Posta conoscendo la lingua tedesca (cfr. allegato C a doc. XV; allegato A a doc. XIII; allegato B a doc. XI). La presente procedura ha quindi potuto essere evasa senza particolari interventi delle parti che necessitassero l'assistenza di un legale. Difettando una delle condizioni richieste per la concessione del gratuito patrocinio, la relativa istanza deve di conseguenza essere respinta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.